

REGOLAMENTO PER IL TAGLIO DEL NOCCIOLO DA ASSEGNARE ALLA POPOLAZIONE

Art. 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'assegnazione del nocciolo alla popolazione.

Gli aventi diritti al taglio del nocciolo per uso energetico o paleria sono i residenti del Comune sul cui territorio insistono boschi soggetti ad uso civico.

Art. 2. Gli aventi diritto chiedono di essere inseriti nel registro delle assegnazioni, entro il mese di luglio di ciascun anno. Il Comune provvede a tenere apposito registro delle assegnazioni, nel quale vengono iscritte le richieste in ordine cronologico con le rispettive assegnazioni.

Art. 3. Il Comune provvede, anche tramite la Comunità Montana, a richiedere al Servizio Forestale Regionale di Vicenza, l'autorizzazione al taglio secondo quanto prescritto nel Piano di Riassetto Forestale.

Art. 4. A ciascun assegnatario viene consegnata copia dell'autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Forestale Regionale di Vicenza e viene riportata sulla stessa sia la quantità individuale assegnata, sia la località di taglio.

Art. 5. In base alle richieste pervenute verrà diviso il quantitativo complessivo riportato nel Piano di Riassetto Forestale. Sarà cura del Comune provvedere a segnare in tinta blu le superfici soggette al taglio e distribuire le prese agli assegnatari mediante sorteggio.

Art. 6. Il quantitativo minimo di ciascun assegno non può essere inferiore ai 15 quintali. Qualora le richieste eccedessero la disponibilità di Piano, l'assegnazione viene eseguita in ordine prioritario secondo l'ordine cronologico di iscrizione nel registro. Le richieste alle quali non è attribuita l'assegnazione per l'anno in corso avranno la priorità per le assegnazioni degli anni successivi.

Art. 7. E' fatto obbligo a ciascun assegnatario provvedere al taglio e all'esbosco all'interno del periodo di taglio (stagione silvana) normalmente dal 15 settembre al 30 aprile. Il taglio deve essere effettuato a raso ed è fatto altresì l'obbligo di ammucchiare la ramaglia che non viene utilizzata.

Art. 8. Nel caso di accesso alle strade silvo pastorali è fatto obbligo all'assegnatario di munirsi dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune ai sensi della Legge Regionale 31 marzo 1992 n. 14.

Art. 9. Il Comune viene esonerato da qualsiasi responsabilità inerenti ad eventuali danni a cose o persone che potrebbero verificarsi durante le operazioni di taglio.

Art. 10. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento il termine per le richieste è stabilito nel mese di ottobre.

Art. 11. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento valgono le norme previste dalla Legge Regionale 13 settembre 1978 n. 52 (Legge Forestale Regionale) dal Piano di Riassetto Forestale del Comune e le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del R.D. L. 3.12.1923 n. 3267.